

# **Legge federale sugli istituti finanziari**

## **(Legge sugli istituti finanziari, LIFin)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ,  
*decreta:*

### **Titolo primo: Disposizioni generali**

#### **Capitolo 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione**

##### **Art. 1**           Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di istituto finanziario.

<sup>2</sup> Ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari nonché di garantire il buon funzionamento del mercato finanziario e la stabilità del sistema finanziario.

##### **Art. 2**           Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:

- a. i gestori patrimoniali (art. 17);
- b. i gestori patrimoniali qualificati (art. 21);
- c. le direzioni dei fondi (art. 28);
- d. le società di intermediazione mobiliare (art. 38);
- e. le banche (art. 42).

<sup>2</sup> Non sono sottoposti alla presente legge:

- a. le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone ad esse legate per motivi economici o familiari;
- b. le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;
- c. la Banca nazionale svizzera (BNS);
- d. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;

RS .....

<sup>1</sup>   RS 101

- e. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
- f. le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie;
- g. gli istituti di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004<sup>2</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori.

### **Art. 3** Società madri e società di gruppo essenziali

<sup>1</sup> Agli articoli 87–111 sottostanno come singolo istituto, nella misura in cui non sottostanno alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di fallimento, anche:

- a. le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario domiciliate in Svizzera;
- b. le società di gruppo con sede in Svizzera che adempiono funzioni essenziali all’interno del gruppo o del conglomerato (società di gruppo essenziali).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’essenzialità.

<sup>3</sup> L’autorità di vigilanza designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco accessibile al pubblico.

## **Capitolo 2: Disposizioni comuni**

### **Art. 4** Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Possono essere iscritti nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione.

### **Art. 5** Autorizzazione a cascata

<sup>1</sup> L’autorizzazione all’esercizio di un’attività bancaria permette di esercitare anche l’attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore patrimoniale qualificato e di gestore patrimoniale.

<sup>2</sup> L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare o di direzione del fondo permette di esercitare anche l’attività di gestore patrimoniale e di gestore patrimoniale qualificato.

<sup>3</sup> L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore patrimoniale qualificato permette di esercitare anche l’attività di gestore patrimoniale.

<sup>4</sup> L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di istituto finanziario permette di esercitare anche l'attività di rappresentante di investimenti di capitale esteri.

#### **Art. 6** Condizioni di autorizzazione

<sup>1</sup> Ha diritto all'autorizzazione chiunque adempie le condizioni del presente capitolo e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari, nel caso in cui ciò sia necessario per attuare standard internazionali riconosciuti.

#### **Art. 7** Mutamenti delle circostanze

<sup>1</sup> L'istituto finanziario comunica all'autorità di vigilanza i mutamenti delle circostanze su cui poggia l'autorizzazione.

<sup>2</sup> Se si tratta di mutamenti essenziali, per proseguire l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

#### **Art. 8** Organizzazione

<sup>1</sup> L'istituto finanziario deve stabilire regole adeguate di conduzione dell'impresa ed essere organizzato in modo da poter adempiere gli obblighi derivanti dalla presente legge.

<sup>2</sup> Esso identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi e predispone un sistema efficace di controllo interno.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di organizzazione per i singoli istituti finanziari.

#### **Art. 9** Sede della direzione

<sup>1</sup> La direzione effettiva dell'istituto finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

<sup>2</sup> Le persone alle quali è stata affidata la gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente la gestione.

#### **Art. 10** Garanzia

<sup>1</sup> L'istituto finanziario e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione devono offrire garanzia di una gestione ineccepibile.

<sup>2</sup> Le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario devono inoltre:

- a. godere di buona reputazione; e

- b. disporre delle indispensabili qualifiche professionali per l'esercizio della funzione.

<sup>3</sup> Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono godere anch'esse di buona reputazione e il loro influsso non deve ripercuotersi a scapito di una gestione sana e prudente.

<sup>4</sup> Per persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario si intende chiunque partecipa direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o può influenzare notevolmente in altro modo la gestione dell'istituto.

<sup>5</sup> Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, l'acquirente o alienante deve darne notifica all'autorità di vigilanza. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera, raggiunge o scende al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

<sup>6</sup> L'istituto finanziario notifica all'autorità di vigilanza appena ne ha conoscenza le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.

## **Art. 11** Conformità fiscale

<sup>1</sup> Nell'accettare valori patrimoniali, l'istituto finanziario esamina se esiste un rischio elevato che tali valori patrimoniali, in violazione dell'obbligo fiscale, non sono o non saranno dichiarati. Sono eccettuati dall'esame i valori patrimoniali di poca entità.

<sup>2</sup> Se sussistono indizi di un rischio elevato, l'istituto finanziario procede a ulteriori chiarimenti. L'estensione dei chiarimenti è in funzione del rischio che il cliente rappresenta in relazione al rispetto dell'obbligo fiscale.

<sup>3</sup> L'istituto può rinunciare all'esame del rispetto dell'obbligo fiscale se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale.

<sup>4</sup> Se deve presumere che valori patrimoniali offertigli o investiti presso di esso non sono o non saranno dichiarati, in violazione dell'obbligo fiscale, l'istituto finanziario:

- a. rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova relazione d'affari;
- b. se si tratta di clienti già acquisiti, scioglie la relazione d'affari se:
  1. il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso l'istituto finanziario sono dichiarati legalmente, e
  2. la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe svantaggi insostenibili.

<sup>5</sup> È fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997<sup>3</sup> sul riciclaggio di denaro.

**Art. 12** Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Chiunque opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se è attivo come società di intermediazione mobiliare o come banca:

- a. assumere professionalmente valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;
- b. creare professionalmente derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario.

**Art. 13** Accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale

<sup>1</sup> L'accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale è ammessa soltanto in quanto la presente legge lo preveda esplicitamente.

<sup>2</sup> Non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale l'emissione di titoli di credito per i quali è stato allestito un prospetto o redatto un foglio informativo di base ai sensi del titolo terzo della legge del...<sup>4</sup> sui servizi finanziari.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

**Art. 14** Protezione da confusioni e inganni

<sup>1</sup> La designazione dell'istituto finanziario non deve prestare a confusioni o inganni.

<sup>2</sup> Le designazioni come «gestore patrimoniale», «gestore patrimoniale qualificato», «asset manager», «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale», «direzione del fondo», «società di intermediazione mobiliare», «banca» oppure «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 73 capoverso 2 e 79 capoverso 2.

<sup>3</sup> I depositi designati con l'espressione «risparmio» in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti. Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depositi effettuati presso di loro.

<sup>3</sup> RS 955.0

<sup>4</sup> RS ...

**Art. 15** Delega di compiti

<sup>1</sup> L'istituto finanziario può delegare compiti a terzi, a condizione che tale delega sia nell'interesse degli investitori, dei clienti e di una gestione adeguata.

<sup>2</sup> Esso ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce l'istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico.

<sup>3</sup> Può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone in possesso dell'autorizzazione necessaria per tale attività.

<sup>4</sup> L'autorità di vigilanza può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all'estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.

**Art. 16** Attività all'estero

Gli istituti finanziari organizzati secondo il diritto svizzero informano l'autorità di vigilanza prima di:

- a. aprire, acquisire o chiudere all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza;
- b. acquistare o alienare una partecipazione qualificata in una società estera.

**Titolo secondo: Istituti finanziari****Capitolo 1: Gestori patrimoniali****Art. 17** Definizione

Per gestore patrimoniale si intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, gestisce su mandato e a titolo professionale valori patrimoniali o può altrimenti disporre di valori patrimoniali affidatigli da clienti.

**Art. 18** Forma giuridica

<sup>1</sup> Possono essere gestori patrimoniali con sede o domicilio in Svizzera:

- a. le imprese individuali;
- b. le società commerciali o le società cooperative.

<sup>2</sup> I gestori patrimoniali sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio.

**Art. 19** Compiti

I gestori patrimoniali possono fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi:

- a. gestione individuale di singoli portafogli;
- b. consulenza in investimenti;

- c. analisi di portafoglio;
- d. distribuzione di strumenti finanziari.

#### **Art. 20** Garanzie finanziarie

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali devono fornire adeguate garanzie finanziarie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie finanziarie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale.

### **Capitolo 2: Gestori patrimoniali qualificati**

#### **Art. 21** Definizione

<sup>1</sup> Per gestore patrimoniale qualificato (asset manager) si intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di:

- a. investimenti collettivi di capitale (gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale);
- b. istituti di previdenza svizzeri.

<sup>2</sup> Non sono considerati gestori patrimoniali qualificati, bensì gestori patrimoniali, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3<sup>ter</sup> della legge del 23 giugno 2006<sup>5</sup> sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a. i valori patrimoniali gestiti degli investimenti collettivi di capitale, compresi quelli acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi;
- b. i valori patrimoniali gestiti di tali investimenti collettivi di capitale non superano i 500 milioni di franchi e non sono costituiti né da strumenti finanziari con effetto leva né da valori patrimoniali che concedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale in ciascuno degli investimenti collettivi di capitale.

#### **Art. 22** Forma giuridica

Le società commerciali possono essere gestori patrimoniali qualificati con sede in Svizzera.

#### **Art. 23** Compiti

<sup>1</sup> Il gestore patrimoniale qualificato garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati.

<sup>5</sup> RS 951.31

<sup>2</sup> Chiunque delega la gestione degli averi di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore patrimoniale qualificato rimane responsabile dell'osservanza delle prescrizioni di investimento applicabili.

<sup>3</sup> Il gestore patrimoniale qualificato può inoltre esercitare in particolare l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se la legislazione dello Stato interessato richiede un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, il gestore patrimoniale qualificato può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.

<sup>4</sup> Può esercitare altre attività amministrative nell'ambito di questi compiti.

#### **Art. 24** Capitale minimo e garanzie

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali qualificati devono disporre del capitale minimo richiesto, interamente liberato.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può autorizzare i gestori patrimoniali qualificati che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

#### **Art. 25** Fondi propri

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali qualificati devono disporre di adeguati fondi propri.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità dei fondi propri in funzione della gestione e dei rischi.

#### **Art. 26** Consolidamento

<sup>1</sup> In conformità con le esigenze di standard internazionali, l'autorità di vigilanza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore patrimoniale qualificato.

<sup>2</sup> Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:

- a. almeno una è attiva come gestore patrimoniale qualificato;
- b. operano prevalentemente nel settore finanziario; e
- c. formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

<sup>3</sup> È considerato conglomerato finanziario un gruppo finanziario che opera prevalentemente nel settore della gestione patrimoniale qualificata e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

<sup>4</sup> Le disposizioni di cui agli articoli 63–69 sui gruppi finanziari si applicano per analogia.



**Art. 27** Cambiamento

Il gestore patrimoniale qualificato comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore qualificato all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza.

**Capitolo 3: Direzioni dei fondi****Art. 28** Definizione

Per direzione del fondo si intende chi gestisce autonomamente fondi di investimento in nome proprio e per conto degli investitori.

**Art. 29** Forma giuridica e organizzazione

<sup>1</sup> La direzione del fondo deve essere una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

<sup>2</sup> Il capitale deve essere suddiviso in azioni nominative.

<sup>3</sup> Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.

<sup>4</sup> Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento.

**Art. 30** Compiti

Oltre all'esercizio dell'attività del fondo di investimento, la direzione del fondo può fornire segnatamente le seguenti prestazioni di servizi:

- a. custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale;
- b. amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV).

**Art. 31** Delega di compiti

Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale, le cui quote sono distribuite in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo, non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore patrimoniale qualificato, della direzione del fondo o degli investitori.

**Art. 32** Capitale minimo

<sup>1</sup> La direzione del fondo deve disporre del capitale minimo richiesto, interamente liberato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

**Art. 33** Fondi propri

<sup>1</sup> Tra i fondi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

<sup>2</sup> In casi particolari l'autorità di vigilanza può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.

<sup>3</sup> La direzione del fondo non può investire i fondi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli agli azionisti o a persone fisiche e giuridiche ad essa legati per motivi economici o familiari. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non equivale a un prestito.

**Art. 34** Diritti

<sup>1</sup> La direzione del fondo ha diritto:

- a. alle remunerazioni previste dal contratto del fondo;
- b. alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;
- c. al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

<sup>2</sup> Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento. La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

**Art. 35** Responsabilità in caso di delega

La direzione del fondo risponde degli atti delle persone cui ha delegato compiti come fossero suoi propri atti.

**Art. 36** Cambiamento

<sup>1</sup> I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere assunti da un'altra direzione del fondo.

<sup>2</sup> Per essere valido, il contratto di assunzione tra la vecchia e la nuova direzione deve avere la forma scritta e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, la vecchia direzione del fondo rende nota la prevista assunzione negli organi di pubblicazione.

<sup>4</sup> Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>5</sup> L'autorità di vigilanza approva il cambiamento di direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

<sup>6</sup> RS 171.021

<sup>6</sup> Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

### **Art. 37**           Scorporo del patrimonio del fondo

<sup>1</sup> I beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori in caso di fallimento della direzione del fondo. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell'articolo 34.

<sup>2</sup> I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

## **Capitolo 4: Società di intermediazione mobiliare**

### **Art. 38**           Definizione

Per società di intermediazione mobiliare si intende chi:

- a. negozia a proprio nome valori mobiliari per conto di clienti;
- b. negozia per proprio conto e a breve scadenza valori mobiliari, prevalentemente sul mercato finanziario; e
  1. potrebbe in tal modo compromettere il funzionamento del mercato finanziario; oppure
  2. opera in quanto membro di una piazza borsistica; oppure
- c. negozia per proprio conto e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker).

### **Art. 39**           Forma giuridica

La società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera deve essere una società commerciale.

### **Art. 40**           Compiti

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare possono in particolare:

- a. nell'ambito della loro attività secondo l'articolo 38, tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari per conto dei clienti;
- b. conservare personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti;
- c. assumere professionalmente fermo o in commissione valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;
- d. creare professionalmente e personalmente derivati che offrono pubblicamente per conto proprio o per conto di terzi sul mercato primario.

<sup>2</sup> Nell'ambito della loro attività secondo il capoverso 1 lettera a, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

<sup>3</sup> Le società di intermediazione mobiliare non sono legittimate:

- a. a raccogliere a titolo professionale depositi del pubblico o prestarsi pubblicamente a tale scopo onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un'unità economica;
- b. a rifinanziarsi in misura rilevante presso più società di intermediazione mobiliare, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'impiego dei depositi del pubblico.

#### **Art. 41** Obbligo di registrazione

La società di intermediazione mobiliare è tenuta a registrare gli ordini ricevuti e le transazioni da essa eseguite con tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività.

## **Capitolo 5: Banche**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 42** Definizione

<sup>1</sup> È considerata banca, cassa di risparmio o banchiere privato (collettivamente «banca») chi opera prevalentemente nel settore finanziario e:

- a. accetta depositi del pubblico a titolo professionale o si presta pubblicamente a tale scopo; oppure
- b. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al suo capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

<sup>2</sup> È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Il diritto cantonale può prevedere che il Cantone risponda integralmente o in parte degli impegni.

#### **Art. 43** Forma giuridica

<sup>1</sup> Le banche e le casse di risparmio con sede in Svizzera devono avere forma di:

- a. società anonima;
- b. società in accomandita per azioni;
- c. società a garanzia limitata; oppure

d. società cooperativa.

<sup>2</sup> I banchieri privati con sede in Svizzera devono avere forma di società in nome collettivo o di società in accomandita.

#### **Art. 44** Organizzazione

La banca deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace e indipendente vigilanza sulla gestione. I compiti e le competenze devono essere definiti negli statuti o nel contratto di società e nel regolamento d'organizzazione.

#### **Art. 45** Partecipazioni qualificate

La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

#### **Art. 46** Crediti a persone e società vicine

I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

### **Sezione 2: Disposizioni particolari concernenti le banche di rilevanza sistemica**

#### **Art. 47** Definizione e scopo

<sup>1</sup> Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario di cui all'articolo 63 il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

<sup>2</sup> Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni della presente sezione perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.

#### **Art. 48** Criteri e determinazione della rilevanza sistemica

<sup>1</sup> Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.

<sup>2</sup>La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l'economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

- a. la quota di mercato detenuta nell'ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;
- b. l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 112 capoverso 1 eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 112 capoverso 3 lettera b;
- c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
- d. il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

<sup>3</sup>Dopo aver consultato l'autorità di vigilanza, la BNS designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

#### **Art. 49** Esigenze particolari

<sup>1</sup>Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

<sup>2</sup>Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

- a. disporre di fondi propri che, segnatamente:
  1. garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica,
  2. contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica,
  3. le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero,
  4. siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;
- b. disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;
- c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;
- d. prevedere una pianificazione d'emergenza a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo

che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.

**Art. 50** Applicazione alla singola banca

<sup>1</sup> Dopo aver consultato la BNS, l'autorità di vigilanza stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettere a-c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull'osservanza di quanto ivi disposto.

<sup>2</sup> La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non produce tale prova, l'autorità di vigilanza ordina le misure necessarie.

<sup>3</sup> Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera a, l'autorità di vigilanza concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

<sup>4</sup> Dopo aver consultato la BNS e l'autorità di vigilanza, il Consiglio federale disciplina:

- a. le esigenze particolari di cui all'articolo 49 capoverso 2;
- b. i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;
- c. le misure che può ordinare l'autorità di vigilanza nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.

**Art. 51** Misure concernenti le retribuzioni

<sup>1</sup> Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.

<sup>2</sup> Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:

- a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
- b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione .

<sup>3</sup> Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

## **Capitolo 6: Disposizioni comuni concernenti le società di intermediazione mobiliare e le banche**

### **Sezione 1: Capitale minimo, fondi propri e liquidità**

#### **Art. 52**            Capitale minimo e garanzie

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono disporre del capitale minimo richiesto, interamente liberato.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le banche che rivestono forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità del capitale minimo e delle garanzie.

#### **Art. 53**            Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono disporre di fondi propri e liquidità adeguati, sia individualmente sia su base consolidata.

<sup>2</sup> Esse devono ripartire i propri rischi in modo adeguato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i requisiti per la ripartizione dei rischi. Stabilisce inoltre l'entità dei fondi propri e delle liquidità in funzione della gestione e dei rischi. L'autorità di vigilanza è abilitata a emanare disposizioni d'esecuzione.

<sup>4</sup> In casi motivati, l'autorità di vigilanza può accordare agevolazioni, sempreché l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, oppure ordinare inasprimenti.

### **Sezione 2: Capitale supplementare**

#### **Art. 54**            Principi

<sup>1</sup> Nei loro statuti le società di intermediazione mobiliare, le banche nonché le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare o dal settore bancario (art. 63) la cui forma giuridica consente l'emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono:

- a. autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);
- b. prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

<sup>2</sup> A prescindere dalla loro forma giuridica, le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare o dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).



<sup>3</sup> Il capitale supplementare può essere creato soltanto per rafforzare la base di capitale proprio nonché per prevenire o superare una crisi della banca.

<sup>4</sup> Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni della presente sezione mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo consentano la presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

#### **Art. 55** Capitale di riserva

<sup>1</sup> Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

<sup>2</sup> Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

<sup>3</sup> Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>7</sup> sull'aumento del capitale, eccezion fatta per le seguenti disposizioni:

- a. articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale);
- b. articolo 652*b* capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);
- c. articolo 652*d* (aumento mediante capitale proprio);
- d. articolo 656*b* capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

#### **Art. 56** Capitale convertibile: fissazione

<sup>1</sup> L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

<sup>2</sup> L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

- a. il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;
- b. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo di emissione;

<sup>7</sup> RS 220

- c. la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti;
- d. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

**Art. 57** Emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili

<sup>1</sup> Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce:

- a. l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;
- b. l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;
- c. il prezzo di emissione o le regole per definirlo;
- d. il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

<sup>2</sup> I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione.

<sup>3</sup> Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

**Art. 58** Prestito obbligatoriamente convertibile: verificarsi dell'evento determinante

<sup>1</sup> Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico.

<sup>2</sup> L'atto menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e di buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

<sup>3</sup> La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

<sup>4</sup> Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

**Art. 59** Relazione con l'aumento condizionale del capitale ai sensi del Codice delle obbligazioni<sup>8</sup>

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'aumento condizionale del capitale non si applicano al capitale convertibile, eccezion fatta per le seguenti disposizioni:

- a. articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);

<sup>8</sup> RS 220

- b. articolo 653*d* capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);
- c. articolo 653*i* (abrogazione).

### Sezione 3: Presentazione dei conti

#### **Art. 60** Allestimento delle chiusure contabili

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione. Questo si compone di:

- a. il conto annuale;
- b. la relazione annuale;
- c. il conto di gruppo.

<sup>2</sup> Esse devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.

<sup>3</sup> Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni<sup>9</sup> e alle disposizioni della presente legge nonché in base alle rispettive disposizioni di esecuzione.

<sup>4</sup> In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 3.

#### **Art. 61** Pubblicità

<sup>1</sup> Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico.

<sup>2</sup> Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l'articolo 958*e* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni<sup>10</sup>.

#### **Art. 62** Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

<sup>9</sup> RS 220

<sup>10</sup> RS 220

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di vigilanza a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

<sup>4</sup> Alle condizioni di cui al capoverso 2, l'autorità di vigilanza può limitare l'utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

## Sezione 4: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari

### Art. 63 Definizione

<sup>1</sup> Per gruppo finanziario si intendono due o più imprese:

- a. di cui almeno una è attiva come banca o come società di intermediazione mobiliare;
- b. che operano prevalentemente nel settore finanziario; e
- c. che formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

<sup>2</sup> È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o dell'intermediazione mobiliare e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

### Art. 64 Vigilanza su base consolidata

Se un istituto finanziario fa parte di un gruppo o conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esistenza di una vigilanza adeguata e su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

### Art. 65 Sorveglianza di gruppi o di conglomerati

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare se esso:

- a. gestisce in Svizzera una banca o una società di intermediazione mobiliare organizzata secondo il diritto svizzero; oppure
- b. è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

<sup>2</sup> Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza, si accorda, nel rispetto della sua competenza, con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

**Art. 66** Sorveglianza complementare alla sorveglianza dei singoli istituti

<sup>1</sup> La sorveglianza di gruppi è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza dei singoli istituti di un gruppo finanziario.

<sup>2</sup> La sorveglianza di conglomerati è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza dei singoli istituti finanziari e dei gruppi.

**Art. 67** Garanzia

<sup>1</sup> Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

<sup>2</sup> Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario deve anch'esso offrire garanzia di un'attività irreprensibile ed essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

**Art. 68** Competenza dell'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

<sup>2</sup> Essa può emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da una società di intermediazione mobiliare, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure stabilirle nel singolo caso. A tale scopo l'autorità di vigilanza considera le disposizioni sui fondi propri applicate al settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

**Art. 69** Comunicazione di informazioni e documenti non accessibili al pubblico

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sottoposte alla sorveglianza da parte di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

- a. le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle società di intermediazione mobiliare, sulle banche o su altri intermediari finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione;
- b. la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base consolidata sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;
- c. le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto con il consenso della società di intermediazione mobiliare o della banca oppure in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trattato internazionale.

<sup>2</sup> Se l'adempimento dei presupposti della comunicazione di informazioni è incerto, le società di intermediazione mobiliare e le banche possono chiedere all'autorità di vigilanza una decisione che autorizzi o vieti detta comunicazione.

## **Sezione 5: Società di intermediazione mobiliare e banche dominate dall'estero**

### **Art. 70**            Condizioni di autorizzazione supplementari

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può inoltre far dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una società di intermediazione mobiliare o di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri:

- a. garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
- b. impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della società di intermediazione mobiliare o della banca né lo lasci presumere.

<sup>2</sup> Se una società di intermediazione mobiliare o una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità estere di vigilanza.

<sup>3</sup> Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla società di intermediazione mobiliare organizzata secondo il diritto svizzero o alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.

<sup>4</sup> Si considerano straniere:

- a. le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
- b. le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, sono dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

### **Art. 71**            Autorizzazione suppletiva

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche passate in dominio straniero devono sollecitare un'autorizzazione suppletiva, conformemente all'articolo 70.

<sup>2</sup> È necessaria una nuova autorizzazione suppletiva qualora, in una società di intermediazione mobiliare o una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.

<sup>3</sup> I membri dell'amministrazione e della direzione della società di intermediazione mobiliare o della banca devono informare l'autorità di vigilanza di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero sulla banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.

**Art. 72** Trattati internazionali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le condizioni di autorizzazione supplementari conformemente agli articoli 70 e 71 non sono del tutto o in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una società di intermediazione mobiliare o una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell'altro Stato contraente.

<sup>2</sup> Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

**Capitolo 7: Succursali****Art. 73** Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali, i gestori patrimoniali qualificati, le società di intermediazione mobiliare e le banche con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza se occupano persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo permanente e professionale, in Svizzera o dalla Svizzera:

- a. gestiscono valori patrimoniali;
- b. si occupano della gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;
- c. commerciano in valori mobiliari;
- d. concludono affari; oppure
- e. tengono conti clienti.

<sup>2</sup> Sulla base del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore di attività degli istituti finanziari, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che, per gli istituti finanziari degli Stati contraenti, prevedono la possibilità di aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

**Art. 74** Condizioni di autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza rilascia all'istituto finanziario estero un'autorizzazione per l'apertura di una succursale se:

- a. l'istituto finanziario estero:
  1. dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti garanzie finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera,
  2. è sottoposto a una vigilanza adeguata, che include la succursale,

3. fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;
- b. le competenti autorità estere di vigilanza:
1. non sollevano obiezioni quanto all'apertura di una succursale,
  2. si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei clienti o dei creditori,
  3. sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA;
- c. la succursale:
1. adempie le condizioni fissate agli articoli 8 e 10 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività; e
  2. adempie le condizioni di autorizzazione supplementari ai sensi degli articoli 75–78.

#### **Art. 75** Reciprocità

L'autorità di vigilanza può far dipendere il rilascio dell'autorizzazione a istituire una succursale di un istituto finanziario estero dalla concessione della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede l'istituto finanziario estero o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate. Sono fatti salvi obblighi internazionali di diverso tenore.

#### **Art. 76** Gruppi finanziari

Se un istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, l'autorità di vigilanza può far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dall'esistenza di un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

#### **Art. 77** Garanzie

L'autorità di vigilanza può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione a istituire una succursale di un gestore patrimoniale o gestore patrimoniale qualificato estero dalla fornitura di una garanzia qualora la protezione degli investitori o dei clienti lo richieda.

#### **Art. 78** Deroga

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può esentare le succursali di istituti finanziari esteri dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.



## Capitolo 8: Rappresentanze

### Art. 79 Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali esteri, i gestori patrimoniali qualificati esteri, le società di intermediazione mobiliare estere e le banche estere necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza se occupano persone che, per essi, a titolo permanente e professionale, in Svizzera o dalla Svizzera, sono attive diversamente dall'articolo 73 capoverso 1, segnatamente quando queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopi di pubblicità o per altri scopi.

<sup>2</sup> Sulla base del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività di istituti finanziari e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sugli istituti finanziari, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che, per gli istituti finanziari degli Stati contraenti, prevedono la possibilità di aprire una rappresentanza senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Le direzioni dei fondi esteri non possono aprire rappresentanze in Svizzera.

### Art. 80 Condizioni di autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza rilascia alla società di intermediazione mobiliare o alla banca estera un'autorizzazione per l'apertura di una rappresentanza se:

- a. la società di intermediazione mobiliare o la banca estera è sottoposta a una vigilanza adeguata;
- b. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'apertura di una rappresentanza;
- c. le persone responsabili della direzione offrono garanzia di un'attività irreprensibile.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può inoltre far dipendere l'autorizzazione dalla concessione della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede la banca o la società di intermediazione mobiliare estera. Sono fatti salvi obblighi internazionali di diverso tenore.

### Art. 81 Deroga

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può esentare le rappresentanze di istituti finanziari esteri dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

## Titolo terzo: Vigilanza

### Art. 82 Autorità di vigilanza competente

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali sono sottoposti alla vigilanza dell'organismo di vigilanza istituito dalla legge del 22 giugno 2007<sup>11</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

<sup>2</sup> I gestori patrimoniali qualificati, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare e le banche sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.

<sup>3</sup> Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è garantita dalla FINMA.

### *Variante FINMA:*

### Art. 82 Autorità di vigilanza

*Gli istituti finanziari ai sensi della presente legge sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.*

### Art. 83 Verifica

<sup>1</sup> I gestori patrimoniali qualificati, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono designare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>12</sup> sui revisori (LSR).

<sup>2</sup> Essi devono sottoporre i propri conti annuali ed eventualmente i conti di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup> (art. 727–728c).

<sup>3</sup> I gestori patrimoniali devono incaricare un'impresa di revisione, abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore conformemente all'articolo 6 in combinato disposto con l'articolo 9a capoversi 1 e 4 della LSR<sup>14</sup>, a effettuare verifiche periodiche.

### Art. 84 Obbligo d'informazione e di notifica in caso di scorporo di funzioni essenziali

<sup>1</sup> Se scorpora funzioni essenziali ad altre persone, l'istituto finanziario soggiace all'obbligo d'informazione e di notifica previsto all'articolo 29 della LFINMA<sup>15</sup>.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può in qualsiasi momento effettuare verifiche presso dette persone.

<sup>11</sup> RS 956.1

<sup>12</sup> RS 221.302

<sup>13</sup> RS 220

<sup>14</sup> RS 221.302

<sup>15</sup> RS 956.1

**Art. 85** Sospensione del diritto di voto

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 10 capoversi 3 e 5, l'autorità di vigilanza può sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

**Art. 86** Liquidazione

<sup>1</sup> La revoca, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'autorizzazione a un istituto finanziario determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. Il Consiglio federale emana disposizioni sulla liquidazione.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni applicabili in caso di insolvenza.

**Titolo quarto: Misure in materia di insolvenza****Capitolo 1: Misure in caso di rischio di insolvenza****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 87** Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo (art. 88–111) si applicano soltanto alle direzioni dei fondi (art. 28 segg.), alle società di intermediazione mobiliare (art. 38 segg.) e alle banche (art. 42 segg.).

**Art. 88** Condizioni

<sup>1</sup> Se vi sono fondati timori che un istituto finanziario presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se esso non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare quanto segue:

- a. misure di protezione (art. 92);
- b. una procedura di risanamento (art. 93–100);
- c. il fallimento (art. 101–109).

<sup>2</sup> Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293–336 LEF<sup>16</sup>), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725 e 725a CO<sup>17</sup>) e l'avviso al giudice (art. 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili.

<sup>16</sup> RS 281.1

<sup>17</sup> RS 220

<sup>4</sup> Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio dell'istituto finanziario, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.

### **Art. 89** Posizione di creditori e proprietari

<sup>1</sup> Nelle procedure previste nel presente capitolo i creditori e i proprietari di un istituto finanziario, di una società madre o di una società di gruppo essenziale possono interporre ricorso solo contro l'omologazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione.

<sup>2</sup> In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>18</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

<sup>3</sup> In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l'omologazione del piano di risanamento, il tribunale può unicamente accordare un'indennità.

### **Art. 90** Effetto sospensivo

<sup>1</sup> I ricorsi interposti nelle procedure previste nella presente sezione non hanno effetto sospensivo.

<sup>2</sup> Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l'omologazione del piano di risanamento.

### **Art. 91** Priorità degli accordi di compensazione e di realizzazione

Da tutti gli ordini delle sezioni 2–4 del presente capitolo rimangono impregiudicati i precedenti accordi conclusi in materia di:

- a. compensazione dei crediti, compresi il metodo convenuto e la definizione del valore;
- b. realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente definibile.

## **Sezione 2: Misure di protezione e procedura di risanamento**

### **Art. 92** Misure di protezione

<sup>1</sup> La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:

- a. impartire istruzioni agli organi dell'istituto finanziario;
- b. designare un incaricato dell'inchiesta;
- c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;

<sup>18</sup> RS 281.1

- d. revocare la società di audit o l'ufficio di revisione secondo il Codice delle obbligazioni;
- e. limitare l'attività operativa dell'istituto finanziario;
- f. vietare all'istituto finanziario di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni con strumenti finanziari;
- g. sospendere l'attività dell'istituto finanziario;
- h. ordinare una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

<sup>2</sup> Essa provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

<sup>3</sup> Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 della LEF<sup>19</sup>.

#### **Art. 93** Procedura di risanamento

<sup>1</sup> Se vi sono buone prospettive di risanamento dell'istituto finanziario o di continuazione di singoli servizi, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

<sup>2</sup> Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento e disciplina la procedura.

<sup>3</sup> Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

#### **Art. 94** Risanamento dell'istituto finanziario

In caso di risanamento, il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l'istituto finanziario adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

#### **Art. 95** Continuazione dei servizi

<sup>1</sup> Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi a prescindere dalla sopravvivenza dell'istituto finanziario interessato.

<sup>2</sup> Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio dell'istituto finanziario, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti a un altro soggetto di diritto, purché sia in possesso della necessaria autorizzazione.

<sup>3</sup> In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio dell'istituto finanziario o di parte di esso, il soggetto di diritto assunto subentra al posto dell'istituto finanziario. La legge del 3 ottobre 2003<sup>20</sup> sulla fusione non è applicabile.

<sup>19</sup> RS 281.1

<sup>20</sup> RS 221.301

**Art. 96** Differimento della disdetta dei contratti finanziari

<sup>1</sup> Se, in occasione del trasferimento di servizi bancari, contratti finanziari sono trasferiti a un altro soggetto di diritto, la FINMA può differire la disdetta dei contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta.

<sup>2</sup> Il differimento può essere disposto solo in relazione ai contratti finanziari che collegano la disdetta o il diritto di disdetta a misure di risanamento o protezione disposte dall'autorità.

<sup>3</sup> Il differimento può essere disposto al massimo per una durata di 48 ore. La FINMA stabilisce esplicitamente l'inizio e la fine del differimento.

<sup>4</sup> Il differimento è escluso o deve essere revocato se dal comportamento:

- a. della banca oggetto della procedura di risanamento emerge un altro motivo che comporti la disdetta o il diritto di disdetta; oppure
- b. del soggetto di diritto che si assume integralmente o in parte i contratti finanziari emerge, dopo l'assunzione, un motivo indipendente che comporti la disdetta o il diritto di disdetta.

**Art. 97** Omologazione del piano di risanamento

<sup>1</sup> La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

- a. si fonda su una valutazione prudente degli attivi dell'istituto finanziario;
- b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento;
- c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori;
- d. tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

<sup>2</sup> L'accordo dell'assemblea generale dell'istituto finanziario non è necessario.

<sup>3</sup> Se l'insolvenza dell'istituto finanziario non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, nonché la conversione di capitale di terzi in capitale proprio.

<sup>4</sup> La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento.

**Art. 98** Rifiuto del piano di risanamento

<sup>1</sup> Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce loro, al più tardi all'atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.

<sup>2</sup> Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 della LEF<sup>21</sup>, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 101–111.

<sup>3</sup> Il presente articolo non si applica al risanamento di banche di rilevanza sistemica.

#### **Art. 99**           Compensazione

<sup>1</sup> Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

<sup>2</sup> La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un'appendice.

#### **Art. 100**          Esercizio di pretese

<sup>1</sup> Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, l'istituto finanziario ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 della LEF<sup>22</sup>.

<sup>2</sup> Se il piano di risanamento esclude per l'istituto finanziario il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

<sup>3</sup> La revocazione secondo gli articoli 285–292 della LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.

<sup>4</sup> Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 della LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 92 capoverso 1 lettere e–h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

<sup>5</sup> Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.

<sup>6</sup> Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

### **Sezione 3: Fallimento**

#### **Art. 101**          Ordine di fallimento

<sup>1</sup> Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca all'istituto finanziario l'autorizzazione, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

<sup>21</sup> RS 281.1

<sup>22</sup> RS 281.1

<sup>2</sup> La FINMA incarica uno o più persone di avviare la procedura di fallimento (liquidatori del fallimento). Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

<sup>3</sup> I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.

#### **Art. 102** Effetti e svolgimento

<sup>1</sup> L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 della LEF<sup>23</sup>.

<sup>2</sup> Fatte salve le disposizioni seguenti e diverse disposizioni e norme procedurali della FINMA, il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221–270 della LEF.

#### **Art. 103** Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

<sup>1</sup> Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

- a. di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
- b. di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

<sup>2</sup> La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

#### **Art. 104** Trattamento dei crediti; graduatoria

<sup>1</sup> Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

<sup>2</sup> Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria.

<sup>3</sup> Nel concedere il diritto di consultazione, il segreto professionale deve essere salvaguardato nella misura del possibile.

#### **Art. 105** Impegni assunti con le misure di protezione

Gli impegni che l'istituto finanziario ha legittimamente assunto per la durata delle misure di cui all'articolo 92 capoverso 1 lettere e–h sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.

#### **Art. 106** Depositi privilegiati

<sup>1</sup> I depositi a nome del depositante presso una società di intermediazione mobiliare o una banca sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 della LEF<sup>24</sup>. Sono conside-

<sup>23</sup> RS 281.1

<sup>24</sup> RS 281.1



rate depositi anche le obbligazioni di cassa collocate presso la banca in nome del depositante.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

<sup>3</sup> I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

<sup>4</sup> Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

<sup>5</sup> I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>25</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993<sup>26</sup> sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

<sup>6</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

#### **Art. 107** Pagamento immediato

<sup>1</sup> I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

<sup>2</sup> La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 della LEF<sup>27</sup>.

#### **Art. 108** Separazione di valori depositati

<sup>1</sup> I valori depositati sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008<sup>28</sup> sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l'articolo 19 della medesima legge.

<sup>2</sup> Per valori depositati si intendono:

- a. le cose mobili e i titoli depositati dai clienti;
- b. le cose mobili, i titoli e i crediti che l'istituto finanziario detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;

<sup>25</sup> RS 831.40

<sup>26</sup> RS 831.42

<sup>27</sup> RS 281.1

<sup>28</sup> RS 957.1

- c. le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui l'istituto finanziario può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.

#### **Art. 109** Ripartizione e chiusura della procedura

<sup>1</sup> Lo stato di ripartizione non viene depositato.

<sup>2</sup> Dopo la ripartizione, i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

<sup>3</sup> La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

### **Sezione 4: Procedure estere**

#### **Art. 110** Coordinamento con le procedure estere

<sup>1</sup> Se l'istituto finanziario è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

<sup>2</sup> Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa alla procedura in caso di insolvenza di cui è oggetto l'istituto finanziario, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

#### **Art. 111** Riconoscimento di misure in caso di insolvenza pronunciate all'estero

<sup>1</sup> La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e misure in caso di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di istituti finanziari.

<sup>2</sup> Essa può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

- a. i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 della LEF<sup>29</sup>, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e
- b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

<sup>3</sup> Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciate nello Stato in cui l'istituto finanziario ha la sua sede effettiva.

<sup>4</sup> Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 della LEF e creditori domiciliati all'estero.

<sup>29</sup> RS 281.1

<sup>5</sup> Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>30</sup> sul diritto internazionale privato.

## Capitolo 2: Garanzia dei depositi

### Art. 112 Principio

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 106 capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le società di intermediazione mobiliare e le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.

<sup>2</sup> L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

<sup>3</sup> L'autodisciplina è approvata se:

- a. assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettere e–h o del fallimento secondo gli articoli 101–111;
- b. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;
- c. assicura che ogni società di intermediazione mobiliare e ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

<sup>5</sup> Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1–3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle società di intermediazione mobiliare e delle banche.

### Art. 113 Attivazione della garanzia dei depositi

<sup>1</sup> Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 lettere e–h o il fallimento ai sensi dell'articolo 101, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sull'importo presumibile necessario al pagamento dei depositi garantiti.

<sup>2</sup> Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'incaricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento.

<sup>3</sup> In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

- a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
- b. i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

<sup>4</sup> Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

#### **Art. 114**          Modo di procedere e cessione legale

<sup>1</sup> L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento paga i depositi garantiti ai depositanti.

<sup>2</sup> Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

<sup>3</sup> I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

<sup>4</sup> Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

#### **Art. 115**          Scambio di dati

<sup>1</sup> La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

<sup>2</sup> Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

### **Capitolo 3: Averì non rivendicati**

#### **Art. 116**          Trasferimento

<sup>1</sup> Le società di intermediazione e le banche possono trasferire averi non rivendicati a un'altra società di intermediazione mobiliare o a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

<sup>2</sup> Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la società di intermediazione mobiliare o la banca trasferente e la società di intermediazione mobiliare o la banca assumtrice.

<sup>3</sup> Nell'ambito del fallimento di una società di intermediazione mobiliare o di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli averi sono considerati non rivendicati.

**Art. 117** Liquidazione

<sup>1</sup> Le società di intermediazione mobiliare e le banche che assumono averi non rivendicati possono liquidare siffatti averi, allorché la persona avente diritto non si annuncia dopo pubblicazione preliminare. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza pubblicazione preliminare.

<sup>2</sup> Con la liquidazione la pretesa dell'avente diritto si estingue.

<sup>3</sup> Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

**Titolo quinto: Responsabilità e disposizioni penali****Capitolo 1: Responsabilità****Art. 118**

<sup>1</sup> L'istituto finanziario che viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone dell'istituto finanziario che si occupano della costituzione, della gestione, della gestione patrimoniale, della distribuzione, della verifica o della liquidazione.

<sup>2</sup> Se l'istituto finanziario delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 35.

<sup>3</sup> La responsabilità degli organi degli istituti finanziari è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>31</sup> (art. 752–760).

**Capitolo 2: Disposizioni penali****Art. 119** Violazione del segreto professionale

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di un istituto finanziario oppure di cui ha notizia in virtù di tale qualità;
- b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale;

<sup>31</sup> RS 220

- c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a oppure sfrutta tale segreto a vantaggio proprio o di terzi,

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale da un'azione di cui al capoverso 1 lettere a e c.

<sup>3</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliera.

<sup>4</sup> La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

<sup>5</sup> Sono fatte salve:

- a. la concessione del diritto di consultazione di cui all'articolo 104 capoverso 2;
- b. le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

<sup>6</sup> Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni sottostanno alla giurisdizione federale.

#### **Art. 120** Indebita accettazione di depositi del pubblico

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, accetta depositi del pubblico senza la necessaria autorizzazione.

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 250 000 franchi.

#### **Art. 121** Violazione dell'obbligo di registrazione e delle disposizioni relative alla presentazione dei conti

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di registrazione sancito dall'articolo 41;
- b. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
- c. non allestisce e pubblica il conto annuale o un bilancio intermedio conformemente all'articolo 60.

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliera.

#### **Art. 122** Violazione delle disposizioni sulla protezione da confusioni e inganni e degli obblighi di comunicazione

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola le disposizioni sulla protezione da confusioni e inganni (art. 14);

- b. non effettua le comunicazioni prescritte alle autorità di vigilanza, vi inserisce false indicazioni o le effettua tardivamente.

<sup>2</sup> Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

## **Titolo sesto: Disposizioni finali**

### **Art. 123** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

### **Art. 124** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

### **Art. 125** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari che all'entrata in vigore della presente legge dispongono già di un'autorizzazione per la relativa attività non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono adempiere le esigenze stabilite dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti finanziari nuovamente ad essa assoggettati si annunciano all'autorità di vigilanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge devono soddisfare le esigenze da essa stabilite e presentare una domanda di autorizzazione. Fino alla decisione in merito all'autorizzazione possono proseguire la loro attività.

<sup>3</sup> I gestori patrimoniali che all'entrata in vigore della presente legge esercitano la loro attività da almeno 15 anni non necessitano di una nuova autorizzazione per l'attività di gestore patrimoniale, sempreché non accettino nuovi clienti.

<sup>4</sup> In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini previsti ai capoversi 1 e 2.

### **Art. 126** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 124)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

### **I**

Sono abrogate:

1. la legge dell'8 novembre 1934<sup>32</sup> sulle banche;
2. la legge del 24 marzo 1995<sup>33</sup> sulle borse.

### **II**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

#### **1. Legge del 25 giugno 1930<sup>34</sup> sulle obbligazioni fondiarie**

##### *Art. 3*

Il diritto d'essere membro della centrale delle banche cantonali spetta ad ogni banca cantonale quale è definita dall'articolo 42 capoverso 2 della legge del ...<sup>35</sup> sugli istituti finanziari.

##### *Art. 42*

Gli articoli 88–111 della legge del ...<sup>36</sup> sugli istituti finanziari si applicano per analogia.

#### **2. Codice delle obbligazioni<sup>37</sup>**

##### *Art. 227b cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il contratto è concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato, il compratore deve pagare le rate a una banca soggetta alla legge del ...<sup>38</sup> sugli istituti finanziari. Questi pagamenti sono iscritti in un conto di risparmio o di deposito, intestato al compratore, e fruttano l'interesse usuale.

<sup>32</sup> RS 952.0

<sup>33</sup> RS 954.1

<sup>34</sup> RS 211.423.4

<sup>35</sup> RS ...

<sup>36</sup> RS ...

<sup>37</sup> RS 220

<sup>38</sup> RS ...



*Art. 633 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca soggetta alla legge del ...<sup>39</sup> sugli istituti finanziari ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

<sup>2</sup> La banca può consegnare questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.

*Art. 651 cpv. 5*

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del ...<sup>40</sup> sugli istituti finanziari concernenti il capitale di riserva.

*Art. 653 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge del ...<sup>41</sup> sugli istituti finanziari concernenti il capitale convertibile.

*Art. 653e cpv. 2*

<sup>2</sup> I conferimenti in denaro o mediante compensazione si effettuano presso una banca ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del ...<sup>42</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 689d cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti finanziari soggetti alla legge del ...<sup>43</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 704 cpv. 1 n. 4*

<sup>1</sup> Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

4. l'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 55 della legge del ...<sup>44</sup> sugli istituti finanziari;

39 RS ...  
40 RS ...  
41 RS ...  
42 RS ...  
43 RS ...  
44 RS ...

*Art. 1126 cpv. 2*

<sup>2</sup> Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge del ...<sup>45</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 1135*

Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte che soggiacciono alla legge del ...<sup>46</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 16*                      Disposizioni finali

Sono fatte salve le disposizioni della legge del ...<sup>47</sup> sugli istituti finanziari.

**3. Legge federale del 23 marzo 2001<sup>48</sup> sul credito al consumo***Art. 39 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Nessuna autorizzazione secondo il capoverso 2 è necessaria qualora il creditore o l'intermediario:

- a. sia soggetto alla legge del ...<sup>49</sup> sugli istituti finanziari;

**4. Legge del 16 dicembre 2005<sup>50</sup> sui revisori***Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'abilitazione è di durata indeterminata.

*Art. 9a cpv. 4*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere condizioni facilitate per l'abilitazione di società di audit e di revisori responsabili a effettuare verifiche presso:

- a. gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997<sup>51</sup> sul riciclaggio di denaro;
- b. i gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del ...<sup>52</sup> sugli istituti finanziari.

45 RS ...

46 RS ...

47 RS ...

48 RS 221.214.1

49 RS ...

50 RS 221.302

51 RS 955.0

52 RS ...

*Art. 16 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Ogni cinque anni l'autorità di sorveglianza sottopone a controlli le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono esclusivamente servizi di verifica per le imprese di cui all'articolo 9a capoverso 4 lettera b. In casi motivati essa può prolungare il ciclo di controllo.

*Art. 24 cpv. 4 lett. b e c*

<sup>4</sup> Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni:

- b. articolo 119 della legge del ...<sup>53</sup> sugli istituti finanziari.
- c. *Abrogata*

*Art. 25a* Organismi di autodisciplina

Gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997<sup>54</sup> sul riciclaggio di denaro notificano all'autorità di sorveglianza fatti importanti e le trasmettono tutti i documenti in relazione a una società di audit di cui l'autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

**5. Legge del 6 ottobre 1995<sup>55</sup> sui cartelli***Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e di altri istituti finanziari assoggettati alle regole sulla presentazione dei conti previste nella legge del ...<sup>56</sup> sugli istituti finanziari, si tiene conto dei ricavi lordi.

**6. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>57</sup>***Art. 5 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- 53 RS ...
- 54 SR 955.0
- 55 RS 251
- 56 RS ...
- 57 RS 272

- h. controversie secondo la legge del 23 giugno 2006<sup>58</sup> sugli investimenti collettivi, la legge del ...<sup>59</sup> sull'infrastruttura finanziaria e secondo la legge del ...<sup>60</sup> sugli istituti finanziari.

## 7. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>61</sup> sulla esecuzione e sul fallimento

### Art. 173b

Se la domanda di fallimento concerne una banca, una società di intermediazione mobiliare, una direzione di un fondo, un'impresa di assicurazione, una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d'investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

### Art. 219 cpv. 4 Seconda classe, lett. f

<sup>4</sup> I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

#### Seconda classe

- f. depositi di cui all'articolo 106 della legge del ...<sup>62</sup> sugli istituti finanziari.

## 8. Legge federale del 27 giugno 1973<sup>63</sup> sulle tasse di bollo

### Art. 6 cpv. 1 lett. l

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- l. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati dalle banche mediante capitale convertibile secondo gli articoli 56–59 della legge del ...<sup>64</sup> sugli istituti finanziari.

### Art. 13 cpv. 3

<sup>3</sup> Sono negozianti di titoli:

- a. le banche ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del ...<sup>65</sup> sugli istituti finanziari, nonché la Banca nazionale svizzera;

58 RS 951.31

59 RS ...

60 RS ...

61 RS 281.1

62 RS ...

63 RS 641.10

64 RS ...

65 RS ...

*Art. 37 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi dell'articolo 42 della legge del ...<sup>66</sup> sugli istituti finanziari o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

**9. Legge del 12 giugno 2009<sup>67</sup> sull'IVA***Art. 78 cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso la Banca nazionale svizzera o una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, presso una banca o una cassa di risparmio o una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...<sup>68</sup> sugli istituti finanziari o presso un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del...<sup>69</sup> sull'infrastruttura finanziaria possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. I segreti professionali previsti dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge federale sull'infrastruttura finanziaria devono essere tutelati.

**10. Legge federale del 13 ottobre 1965<sup>70</sup> sull'imposta preventiva***Art. 5 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 55–59 della legge del ...<sup>71</sup> sugli istituti finanziari, sempre che:
  - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari abbia approvato, secondo l'articolo 54 capoverso 4 della legge del ...<sup>72</sup> sugli istituti finanziari, il computo nei fondi propri richiesti del prestito obbligatoriamente convertibile o del prestito con rinuncia al credito, e
  - 2. il prestito obbligatoriamente convertibile o il prestito con rinuncia al credito sia stato emesso entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della presente legge.

<sup>66</sup> RS ...

<sup>67</sup> RS **641.20**

<sup>68</sup> RS ...

<sup>69</sup> RS ...

<sup>70</sup> RS **642.21**

<sup>71</sup> RS ...

<sup>72</sup> RS ...

*Art. 40 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le constatazioni fatte in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge del ...<sup>73</sup> sugli istituti finanziari, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione dell'imposta preventiva. I segreti professionali previsti dalla legislazione sui mercati finanziari devono essere tutelati.

**11. Legge del 17 dicembre 2004<sup>74</sup> sulla fiscalità del risparmio***Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le banche e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del ...<sup>75</sup> sugli istituti finanziari sono considerati annunciati se hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio 2005.

**12. Legge del 3 ottobre 2003<sup>76</sup> sulla Banca nazionale***Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...<sup>77</sup> sugli istituti finanziari, le infrastrutture del mercato finanziario come pure i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006<sup>78</sup> sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nell'ambito della verifica presso gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...<sup>79</sup> sugli istituti finanziari, presso le infrastrutture del mercato finanziario e i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d e h della legge del 23 giugno 2006<sup>80</sup> sugli investimenti collettivi, le società di audit verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere riserve minime. Esse ne riportano il risultato nel rapporto di verifica. Se constatano irregolarità, in particolare dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

73 RS ...

74 RS **641.91**

75 RS ...

76 RS **951.11**

77 RS ...

78 SR **951.31**

79 RS ...

80 SR **951.31**

*Art. 26 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 della legge del ...<sup>81</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 52 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 16a, 18, 20, 22 e 23 della presente legge e di cui all'articolo 48 della legge del ...<sup>82</sup> sugli istituti finanziari e agli articoli 5 e 23 della legge del ...<sup>83</sup> sull'infrastruttura finanziaria.

### **13. Legge del 23 giugno 2006<sup>84</sup> sugli investimenti collettivi**

*Art. 2 cpv. 2 lett. h e cpv. 2<sup>bis</sup>*

*Abrogati*

*Art. 3 cpv. 2 lett. b e c*

<sup>2</sup> Non è considerata distribuzione:

- b. la messa a disposizione di informazioni e l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con intermediari finanziari conformemente all'articolo 4 capoverso 2 lettere a e d della legge del ...<sup>85</sup> sui servizi finanziari.
- c. *Abrogata*

*Art. 13 cpv. 2 lett. a, f e g*

*Abrogate*

*Art. 13 cpv. 3 e 5*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale.

<sup>5</sup> Le persone ai sensi del capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

81 RS ...

82 RS ...

83 RS ...

84 RS **951.31**

85 RS ...

*Art. 14 cpv. 1 lett. a e a<sup>bis</sup>, cpv. 2*

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. le persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione offrono garanzia di una gestione ineccepibile;
- a<sup>bis</sup> le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie all'esercizio della loro funzione;

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Capitolo 3, Sezione 2 (Art. 18–18c)*

*Abrogato*

*Capitolo 3, Sezione 3 (Art. 19)*

*Abrogato*

*Capitolo 4, Sezione 3 (Art. 28–35)*

*Abrogato*

*Art. 36 cpv. 3*

La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Gli articoli 30 e 31 della legge del...<sup>86</sup> sugli istituti finanziari si applicano per analogia.

*Art. 45*

Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. ... legge del...<sup>87</sup> sull'infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

*Art. 51 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata ai sensi dell'articolo 28 della legge del...<sup>88</sup> sugli istituti finanziari.

<sup>86</sup> RS ...

<sup>87</sup> RS ...

<sup>88</sup> RS ...



*Art. 72 cpv. 1*

<sup>1</sup> La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge del...<sup>89</sup> sugli istituti finanziari e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.

*Art. 94 cpv. 2*

<sup>2</sup> Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni. Il segmento patrimoniale dell'azionista imprenditore risponde inoltre sussidiariamente degli impegni del segmento patrimoniale di cui al capoverso 1.

*Art. 121 cpv. 1*

<sup>1</sup> Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge del ...<sup>90</sup> sugli istituti finanziari.

*Art. 126 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e e*

<sup>1</sup> Le persone seguenti designano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>91</sup> sui revisori a effettuare verifiche ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007<sup>92</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari:

- a. la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;
- e. *Abrogata*

*Art. 137 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ove vi sia un timore fondato che un titolare dell'autorizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, l'autorità di vigilanza gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

*Art. 138c*

Gli articoli 110 e 111 della legge del ...<sup>93</sup> sugli istituti finanziari si applicano per analogia al riconoscimento delle misure estere di insolvenza e al coordinamento delle procedure estere di insolvenza.

*Art. 145 cpv. 1 lett. a e f, cpv. 4*

<sup>1</sup> Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è

89 RS ...

90 RS ...

91 RS **221.302**

92 RS **956.1**

93 RS ...

imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:

- a. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

<sup>4</sup> La responsabilità degli organi della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni<sup>94</sup> relative alla società anonima.

*Art. 148 cpv. 1 lett. d e k*

- d. *Abrogata*
- k. *Abrogata*

#### **14. Legge del 10 ottobre 1997<sup>95</sup> sul riciclaggio di denaro**

*Variante FINMA*

*Per quanto riguarda la variante FINMA si modificano o abrogano unicamente le disposizioni seguenti:*

- a. *Art. 2*
- b. *Art. 12*
- c. *Art. 14*
- d. *Art. 18*
- e. *Art. 19a–20*

*Art. 2 cpv. 2 lett. a, a<sup>bis</sup>, b<sup>bis</sup>, d e cpv. 3 lett. e*

<sup>2</sup> Sono intermediari finanziari:

- a. le banche ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del ....<sup>96</sup> sugli istituti finanziari;
- a<sup>bis</sup>. i gestori patrimoniali e i gestori patrimoniali qualificati secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del...<sup>97</sup> sugli istituti finanziari;
- bbis. le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 2006<sup>98</sup> sugli investimenti collettivi sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

<sup>94</sup> RS 220

<sup>95</sup> RS 955.0

<sup>96</sup> RS ...

<sup>97</sup> RS ...

<sup>98</sup> RS 951.31

- d. le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge del ....<sup>99</sup> sugli istituti finanziari;

<sup>3</sup> Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:

- e. *Abrogata*

#### Art. 12 Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- a. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b-d;
- a<sup>bis</sup>. all'autorità di vigilanza competente secondo la legge del 22 giugno 2007<sup>100</sup> sulla vigilanza sui mercati finanziari (autorità di vigilanza);
- c. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

#### Art. 14

<sup>1</sup> Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

<sup>2</sup> Un organismo di autodisciplina accetta quale membro un intermediario finanziario se:

- a. quest'ultimo dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
- b. quest'ultimo gode di buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge; e
- c. le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b.

<sup>3</sup> Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori condizioni di affiliazione nei loro regolamenti.

#### Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

<sup>1</sup> La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organo di vigilanza secondo l'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007<sup>101</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari, se hanno il sospetto fondato che:

<sup>99</sup> RS ...  
<sup>100</sup> RS 956.1  
<sup>101</sup> RS 956.1

*Art. 17*

Se un organismo di autodisciplina riconosciuto non regola gli obblighi di diligenza e il loro adempimento, gli obblighi di cui al capitolo 2 e le modalità di adempimento saranno disciplinati da un'ordinanza

- a. della FINMA, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–d;
- b. della Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera e.

*Art. 18 cpv. 1 lett. b, e e f*

<sup>1</sup> La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:

- b. vigila sugli organismi di autodisciplina;
- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

*Art. 19a cpv. 1 e 20*

*Abrogati*

*Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d*

<sup>1</sup> Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

- c. offrano la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e gli organi di revisione ai quali hanno affidato il controllo:
- d. assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo siano abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l'articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005<sup>102</sup> sui revisori a fungere da società di audit.

*Art. 28 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono affiliarsi, entro due mesi, a un altro organismo di autodisciplina.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

<sup>102</sup> RS 221.302

*Art. 29*

<sup>1</sup> La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'organismo di vigilanza e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all'organismo di vigilanza le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

*Art. 29a cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all'organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

<sup>4</sup> La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organismo di vigilanza coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

*Art. 34 cpv. 2*

<sup>2</sup> Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all'organismo di vigilanza agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'organismo di vigilanza e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

**15. Legge del 22 giugno 2007<sup>103</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari***Variante FINMA*

*Per quanto riguarda la variante FINMA si modificano o abrogano unicamente le disposizioni seguenti:*

- a. *Art. 1 cpv. 1 lett. d e e*
- b. *Art. 15 cpv. 2 lett. a e lett. d*
- c. *Art. 31*

d. Art. 32

e. Art. 41a

*Sostituzione di un termine*

*In tutto il testo il termine «Capitolo» è sostituito con il termine «Titolo» e «Sezione» con «Capitolo».*

*Art. 1 cpv. 1 lett. d e e nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> La presente legge disciplina la vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (legislazione sui mercati finanziari):

d. legge del ...<sup>104</sup> sugli istituti finanziari;

e. *Abrogata*

<sup>2</sup> La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza delle autorità di vigilanza.

*Art. 3 Assoggettati alla vigilanza*

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

a. le persone che in virtù della legislazione sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento o di un'abilitazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e

b. gli investimenti collettivi di capitale.

*Art. 4*

*Ex articolo 5*

*Titolo prima del nuovo articolo 5*

## **Titolo secondo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)**

*Art. 5*

*Ex articolo 4*

*Art. 15 cpv. 2 lett. a e d*

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del...<sup>105</sup> sull'infrastruttura finanziaria, della legge del...<sup>106</sup> sugli istituti finanziari e

<sup>104</sup> RS ...

<sup>105</sup> RS ...

<sup>106</sup> RS ...

della legge del 25 giugno 1930<sup>107</sup> sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;

- d. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997<sup>108</sup> sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri.

#### *Art. 31*

<sup>2</sup> Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.

#### *Art. 32 rubrica e cpv. 2*

##### Decisione di accertamento ed esecuzione sostitutiva

<sup>2</sup> Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire.

#### *Art. 33a* Divieto di esercitare l'attività

Se violano gravemente le disposizioni rilevanti delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni d'esecuzione o le prescrizioni interne, l'autorità di vigilanza può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulenti alla clientela:

- a. i collaboratori di una persona sottoposta a vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;
- b. i collaboratori di una persona sottoposta a vigilanza che operano in qualità di consulenti alla clientela.

#### *Art. 37 rubrica e cpv. 1*

Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento e dell'abilitazione

<sup>1</sup> La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento o l'abilitazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

#### *Art. 41a* Notificazione delle sentenze

<sup>1</sup> I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze rese nelle controversie tra le persone o società sottoposte alla presente legge e gli investitori.

<sup>107</sup> RS 211.423.4

<sup>108</sup> RS 955.0

<sup>2</sup> La FINMA trasmette ai tribunali civili cantonali e al Tribunale federale le sentenze che riguardano una persona sottoposta all'organismo di vigilanza.

*Titolo dopo l'articolo 43*

## **Titolo terzo: Organismo di vigilanza (OV)**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

#### *Art. 43a*                    **Compiti**

<sup>1</sup> L'OV rilascia ai gestori patrimoniali secondo l'articolo 17 della legge del...<sup>109</sup> sugli istituti finanziari la necessaria autorizzazione e sorveglia la loro attività.

<sup>2</sup> Nel suo ambito di vigilanza può emanare circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari. Queste ultime devono essere approvate dalla FINMA.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere la costituzione di diversi OV e in questo caso ne delimita l'ambito di vigilanza.

#### *Art. 43b*                    **Informazione della FINMA**

L'OV informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza e le comunica l'emanazione di un divieto di esercitare l'attività.

#### *Art. 43c*                    **Informazione del pubblico e trattamento dei dati**

Gli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.

### **Capitolo 2: Organizzazione**

#### *Art. 43d*                    **Forma giuridica e organizzazione**

<sup>1</sup> L'OV deve essere una persona giuridica con sede e amministrazione principale in Svizzera.

<sup>2</sup> Il capitale azionario dell'OV è suddiviso in azioni nominative. Le azioni sono interamente liberate.

<sup>3</sup> I rapporti di proprietà riflettono in maniera adeguata il ramo degli assoggettati alla vigilanza.

<sup>4</sup> L'OV deve disporre di regole di conduzione dell'impresa adeguate e di un'organizzazione che le permetta di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente legge.

<sup>109</sup> RS ...



*Art. 43e* Organi

1 Gli organi dell'OV sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. la direzione;
- d. l'ufficio di revisione.

*Art. 43f* Assemblea generale

<sup>1</sup> L'assemblea generale nomina i membri del consiglio di amministrazione e il suo presidente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale approva la nomina del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

*Art. 43g* Consiglio di amministrazione

<sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico dell'OV.

<sup>2</sup> I membri devono rappresentare gli istituti finanziari sottoposti alla vigilanza dell'OV e il mondo scientifico in proporzioni adeguate.

<sup>3</sup> Il consiglio di amministrazione adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina la direzione e il suo direttore;
- b. adotta le circolari secondo l'articolo 43a capoverso 2;
- c. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa.

<sup>4</sup> Le nomine e le decisioni secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla FINMA.

*Art. 43h* Direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

<sup>2</sup> I suoi membri devono essere indipendenti dagli istituti finanziari sottoposti alla vigilanza dell'OV come pure nell'adempimento dei loro compiti.

<sup>3</sup> Le persone incaricate della direzione, dell'amministrazione e di funzioni dirigenziali devono inoltre:

- a. garantire una direzione irreprensibile;
- b. godere di buona reputazione; e
- c. presentare le qualifiche specifiche necessarie.

<sup>4</sup> La direzione emana decisioni secondo il regolamento di organizzazione.

**Art. 43i** Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno dell'OV e informa il consiglio di amministrazione e la FINMA sul risultato delle sue verifiche.

**Art. 43j** Segreto d'ufficio

L'articolo 14 si applica per analogia anche all'OV, ai suoi organi e alle persone da esso incaricate.

**Capitolo 3: Finanziamento****Art. 43k** Emolumenti e tassa di vigilanza

<sup>1</sup> L'OV riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, riscuote ogni anno dalle persone sottoposte a vigilanza una tassa di vigilanza per i costi dell'OV non coperti dagli emolumenti.

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza è calcolata in funzione del reddito lordo e delle dimensioni aziendali dalle persone sottoposte a vigilanza nonché dall'entità del patrimonio da essi gestito.

<sup>3</sup> L'OV stabilisce una tariffa degli emolumenti e la sottopone alla FINMA per approvazione.

**Art. 43l** Riserve

<sup>1</sup> Per svolgere la sua attività di vigilanza l'OV costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

<sup>2</sup> Nel quadro dell'autorizzazione dell'OV la FINMA stabilisce questo termine.

**Art. 43m** Presentazione dei conti, responsabilità e esenzione fiscale

Gli articoli 18–20 si applicano, per analogia, anche all'OV.

**Capitolo 4: Misure di vigilanza****Art. 43n** Verifica e strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 24–32, 33a, 34 e 37 sono a disposizione anche dell'OV.

**Art. 43o** Collaborazione con le autorità nazionali

Gli articoli 38–41 si applicano per analogia alla collaborazione dell'OV con le autorità nazionali.

*Art. 43p* Collaborazione con le autorità estere

La FINMA si occupa dell'assistenza amministrativa con le autorità estere conformemente agli articoli 42 e 43.

**Capitolo 5: Vigilanza sugli OV***Art. 43q* Competenza

<sup>1</sup> L'OV è sottoposto alla vigilanza della FINMA.

<sup>2</sup> La FINMA verifica se l'OV rispetta le prescrizioni contenute ai capitoli 2 e 3 del presente titolo.

*Art. 43r* Strumenti di vigilanza

<sup>1</sup> Se l'OV non rispetta le prescrizioni contenute ai capitoli 2 e 3 del presente titolo, la FINMA adotta i provvedimenti necessari.

<sup>2</sup> L'OV deve fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest'ultima per l'adempimento della sua attività di vigilanza sugli OV.

<sup>3</sup> La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più le garanzie richieste.

<sup>4</sup> Se nessun'altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare gli OV.

*Art. 48* Inosservanza di decisioni

Chiunque non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA o dall'OV con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

*Art. 54* Protezione giuridica

<sup>1</sup> L'impugnazione delle decisioni della FINMA e dell'OV è disciplinata dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'OV possono essere impugnate direttamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

<sup>3</sup> Se le decisioni dell'OV devono essere giudicate dal Tribunale amministrativo federale o dal Tribunale federale, il tribunale competente consulta la FINMA.

<sup>4</sup> L'autorità che decide è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.

## 16. Legge del 3 ottobre 2008<sup>110</sup> sui titoli contabili

*Art. 4 cpv. 2 lett. a – c e cpv. 3*

<sup>2</sup> Sono considerati enti di custodia:

- a. le banche secondo la legge del ...<sup>111</sup> sugli istituti finanziari;
- b. le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del ...<sup>112</sup> sugli istituti finanziari;
- c. le direzioni dei fondi secondo la legge del ...<sup>113</sup> sugli istituti finanziari, sempre che gestiscano conti di quote;

<sup>3</sup> Sono considerati enti di custodia anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri che gestiscono conti titoli nel quadro della loro attività.

## 17. Legge del 17 dicembre 2004<sup>114</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori

*Art. 14 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile:

- a. le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone responsabili della gestione;
- b. per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.

<sup>1bis</sup> Le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b devono inoltre godere di buona reputazione.

*Art. 14a* Conformità fiscale

L'articolo 11 della legge del...<sup>115</sup> sugli istituti finanziari si applica per analogia alle imprese di assicurazione.

*Art. 54d*

Gli articoli 110 e 111 della legge del ...<sup>116</sup> sugli istituti finanziari si applicano per analogia al riconoscimento delle misure estere di insolvenza e al coordinamento delle procedure estere di insolvenza.

<sup>110</sup> RS 957.1

<sup>111</sup> RS ...

<sup>112</sup> RS ...

<sup>113</sup> RS ...

<sup>114</sup> RS 961.01

<sup>115</sup> RS ...

<sup>116</sup> RS ...

*Art. 67* Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia ai gruppi assicurativi e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.

*Art. 72 lett. b*

Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se:

- b. almeno una è una banca o una società di intermediazione mobiliare di notevole importanza economica;

*Art. 75*

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al conglomerato assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.

**18. Legge del ...<sup>117</sup> sull'infrastruttura finanziaria**

*Art. ...*

<sup>117</sup> RS ...

Consultazione